



# TRIBUNALE DI ISERNIA

Piazza T. Tedeschi 86170 Isernia – Tel. 0865 47111 Fax 0865 414803 E-mail: [tribunale.isernia@giustizia.it](mailto:tribunale.isernia@giustizia.it)

N. 1814 / 15 prot. inf. / U

Isernia, 16.11.2015

Ai Magistrati e Got  
SEDE

Alla Procura della Repubblica  
SEDE

Al Personale Amministrativo  
SEDE

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
SEDE

Al Dr Mario Pietracatella  
SEDE

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, informo che questo Tribunale ha stipulato ulteriori convenzioni con i Comuni di Macchiagodena, Montaquila (in data 18/09/2015) e Comune di Chiauci (in data 19/09/2015) le quali si aggiungono a quelle stipulate con i Comuni di Castelverrino; Isernia, Agnone, Roccasicura, Sant'Agapito, Roccamandolfi, Forli del Sannio e Cantalupò (già in essere).

Ricordo, altresì, che è attiva la Convenzione di messa alla prova stipulata con lo U.E.P.E. (in data 16/01/2015).

Ad ogni modo, il testo completo delle predette convenzioni è rinvenibile sul link “servizi al cittadino” – “protocolli e convenzioni”, nel sito web del Tribunale di Isernia ([www.tribunale.isernia.it](http://www.tribunale.isernia.it)).

Cordiali saluti

Il Presidente Reggente  
(Dr. Vincenzo Di Giacomo)

Prof 215/15 del 18.9.15 (I)

**TRIBUNALE DI ISERNIA**  
**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

Ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274  
e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemiladodici il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE, nel palazzo di Giustizia di Isernia;

**TRA**

Il Tribunale di Isernia C.F. 80050180366 nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente Paolino Dott. V. Di Giacomo - domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi

**E**

Il Comune di Montaquila C.F. 00069590941 rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Francesco Rossi nato a Venafro il 19/9/1942 e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Montaquila, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appreso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

**PREMESSO:**

- che a, norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato.
- Che l'art. 2, c.1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, c. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- Che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.
- Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
- Che il Comune di Montaquila con deliberazione del C.C. n. 76 del 28/12/2011, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
- Che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Il Comune di Montaquila consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Montaquila specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26

marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

#### ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### ART. 3

Il Comune di Montaquila individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici Manutentivi del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Montaquila si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

#### ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Montaquila si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Montaquila l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

#### ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Montaquila.

## ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali - Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà oggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Isernia. -

IL PRESIDENTE

*Di Isernia*

Per il Comune di Montaquila

IL SINDACO pro-tempore  
Dott. Francesco ROSSI

*F. Rossi*

**COMUNE DI MONTAQUILA**  
**Provincia di Isernia**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 76 Del 28-12-2011

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'.**

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:20 , in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ROSSI FRANCESCO	P	STAFFIERI ANTONIO	P
PERNA GIOVANNI	P	STAFFIERI AURELIO	P
DI CRISTINZI GIOVANNI	A	DI-CRISTINZI ALESSANDRO	P
ROSSI RENZO	A	VOLPE ANTONIO	P
TOMEIO ADELMO	P	ROSSI MICHELE	P
CACCIA STEFANIA	P	VARONE ANDREA	P
ROSSI RINALDO	A		

Assegnati n. 13 In Carica n. 13


Presenti n. 10 Assenti n. 3.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Capo Avv. GONNELLA MICHELA con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Dott. ROSSI FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 5 dell'ordine del giorno

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio  
DI MEO DAVIDE



Previo allontanamento dall'aula alle ore 20,20 del Consigliere Rinaldo ROSSI

## IL SINDACO

Illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno ed espone quanto segue:

Recenti riforme legislative hanno introdotto la possibilità di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. A norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di Pace può applicare, a richiesta dell'imputato, la pena come descritta e il Giudice monocratico può, su espressa richiesta dell'imputato, sostituire pene detentive e pecuniarie con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 sopra citato.

Il D.M. 26 marzo 2001 prevede all'art. 2 comma 1 che l'attività non retribuita a favore della collettività debba svolgersi sulla base di convenzioni con il Ministero di Giustizia o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti gli Enti nominati.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto nella convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 comma 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

All'Ente è vietato corrispondere ai soggetti incaricati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

L'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto, secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo ( se il condannato, senza giustificati motivi, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti individuati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da condannato.

## TANTO PREMesso

Propone al Consiglio l'approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale di Isernia.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RITENUTO opportuno stipulare con il Tribunale di Isernia apposita Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

**VISTO** lo schéma di convenzione all'uopo predisposto, allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a 5 soggetti che faranno richiesta a questo Comune, rendendosi disponibili a prestare la propria attività lavorativa a favore del Comune per non più di 4 ore al giorno. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico-manutentiva.

**RILEVATO** che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica è la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione; che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

**CONSIDERATO** che sarà a carico del Comune l'assicurazione del soggetto individuato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

**VISTO** il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole sulla regolarità tecnica;

**CON** voti unanimi, espressi in forma palese dai 10 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

Di approvare, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28/8/2000, l'allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito ai lavori di Pubblica Utilità da stipularsi tra il Comune ed Il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Isernia.

Alle ore 20,30 la seduta è sciolta.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
Dott. ROSSI FRANCESCO

Il Segretario Comunale Capo  
Avv. GONNELLA MICHELA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;  
Visto lo Statuto Comunale;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Montaquila, li 17 GEN. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Avv. GONNELLA MICHELA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);
- poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000);

Montaquila, li

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
Avv. GONNELLA MICHELA



Prot 216/15 del 18.9.15 (I)

## CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 COMMA 1 - DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art 54 del D. Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468"
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossico dipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis " Disposizioni in materia di sicurezza strada";

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro della pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

L'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo:

Si conviene e stipula la presente convenzione:

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. ~~V. D. GIACOMO~~ Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;

IL COMUNE DI MACCHIAGODENA (C.F. 80002410944), nella persona del Sindaco Rag. Felice CICCONE nato a Macchiagodena il 17.5.1962, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale sita in P.zza Ottavio De Salvio,1

#### Art. 1

Il Comune di MACCHIAGODENA consente che un numero massimo di 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di MACCHIAGODENA specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

#### Art. 3

Il Comune di Macchiagodena individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il Geom. Giancola Gennaro, responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Macchiagodena si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Macchiagodena si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Macchiagodena l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Macchiagodena.


Art. 8

Il servizio del Comune di Macchiagodena coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.



Il Presidente del Tribunale

*[Handwritten signature]*

Depositato in Segreteria

17-9-15

LA SEGRETARIA (CANCELLERIA GENERALE)

Prot. 214/15 del 18.9.15 (I)

## CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 COMMA 1 - DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468"
- legge 11 giugno 2004 n. 145 " Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art.73 comma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 . 49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n.272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossico dipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";

Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro della pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

L'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo

Si conviene e stipula la presente convenzione:

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vincenzo Di Giacomo Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;

IL COMUNE di CHIAUCI C.F. 00067470948., nella persona del Vice Sindaco facente funzioni Sig. DI PILLA Domenico, nato a Chiauci il 05/04/1949, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale di Chiauci in Via Municipio n. 14

Art. 1. Il Comune di Chiauci consente che, un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Chiauci specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 ( G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c.6 del DLgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2 L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art 33 c.2 del citato DLgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di Chiauci individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il geom. Luca MUCCILLO, responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Chiauci si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Chiauci si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Chiauci l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8


Il servizio del Comune di Chiauci coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Il Vice Sindaco  
Domenico Di Pilla



Il Presidente del Tribunale

*Luca Muccillo*

Depositato in Segreteria

17.9.15

L'ASSISTENTE CANCELLIERO  
(Sig. n. Linea CANCELLIERO)

